

	<p>MINISTERO ISTRUZIONE e DEL MERITO LICEO CLASSICO STATALE 'SALVATORE QUASIMODO' CLASSICO-LINGUISTICO-MUSICALE-SCIENZE UMANE Via Volta 25 - 20013 MAGENTA Tel. 02/9794892 Mail: MIPC140005@istruzione.it; MIPC140005@pec.istruzione.it Codice fiscale: 93005930156 cod. univoco uff.: UFCD4L</p>	
---	--	---

Circolare interna n. 320

Magenta 27/05/2024

Alle docenti e ai docenti

Oggetto: Oggetto: linee guida conduzione scrutini

Il **successo formativo** delle studentesse e degli studenti è un **obiettivo istituzionale** del sistema di istruzione e formazione italiano, da realizzare predisponendo gli strumenti necessari per promuoverne la realizzazione, così come esplicitamente riportato in tutti gli atti normativi e di indirizzo relativi alla scuola.

Nel D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, si legge all'art 1 co. 2 "L'*autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, **al fine di garantire loro il successo formativo**, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento*".

Nelle Indicazioni Nazionali, al fine di realizzare il dettato costituzionale, si legge: "la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno" e a "(...) saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è **doveroso garantire**."

E ancora, nelle Indicazioni Nazionali per il Liceo del 2010: "La libertà del docente, dunque, si esplica non solo nell'arricchimento di quanto previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle **metodologie più appropriate, la cui validità è testimoniata non dall'applicazione di qualsivoglia procedura, ma dal successo educativo**."

Anche la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e i successivi decreti legislativi rafforzano ulteriormente l'autonomia scolastica "**per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo**", nonché il riconoscimento e la valorizzazione dei talenti di ognuno.

Nella Nota ministeriale n. 1143/2018 l'autonomia scolastica si configura come un mezzo per meglio rispondere alle esigenze di apprendimento e di crescita di tutti gli allievi, **offrendo a tutti un'istruzione di qualità**.

E l'Agenda 2030, con l'Obiettivo 4, impegna tutti gli Stati firmatari a: “**Garantire** un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti.”

Garantire il successo formativo ai singoli alunni da parte della scuola significa:

- conoscere debitamente le potenzialità formative di ciascun alunno e la sua reale matrice cognitiva;
- stabilire i livelli di partenza e la conseguente domanda formativa intrinseca da parte dell'alunno e tentare di conciliarla anche con quella espressa, allo scopo di incrementarne la motivazione ad apprendere;
- tenersi aggiornati circa i risultati della ricerca soprattutto in campo psicologico, didattico, organizzativo, metodologico e disciplinare;
- interrogare lo statuto epistemologico delle discipline per coglierne la valenza formativa necessaria per quegli specifici alunni in quella peculiare situazione formativa;
- predisporre eventuali percorsi modulari tali da consentire a ciascun alunno la situazione formativa più idonea per lui al fine di realizzare la prescritta individualizzazione e personalizzazione dell'insegnamento;
- controllare i risultati di successo formativo raggiunti (valutazione formativa), per riorientare efficientemente i percorsi (monitoraggio e riprogettazione).

DEFINIZIONE E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

Il D.P.R. 275/1999 art. 4 c. 4 stabilisce che le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni **nel rispetto della normativa nazionale** ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Essa concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.

La norma evidenzia bene il valore formativo della valutazione e quindi la ricaduta educativa della valutazione stessa in virtù della sua trasparenza (lo studente deve potere comprendere pienamente la valutazione formulata dal docente) e della sua tempestività (*lo studente deve conoscere la valutazione in tempo utile per comprenderla e per trarne frutto.*)

Ai sensi della normativa vigente e del nostro PTOF, la valutazione:

- deve avere per oggetto il processo formativo, i progressi registrati e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti;
- deve indurre autostima e senso di autoefficacia, rispettando tutti i principi della “pedagogia dell'errore”. In tale pedagogia l'errore non è più percepito come un fallimento, ma come uno strumento necessario per la promozione dell'apprendimento e per il raggiungimento degli obiettivi;
- si ispira a principi di **equità, trasparenza, tempestività**;
- deve avere finalità orientativa, formativa ed educativa e concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo dello studente;
- deve documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- deve fondarsi su modalità e forme di verifica coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti e adeguate all'accertamento dei risultati di apprendimento;

- deve fornire ai docenti elementi di autovalutazione del proprio intervento didattico;
- deve essere comunicata agli studenti e alle famiglie con modalità efficaci, trasparenti e tempestive;
- compete ai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti, al fine di assicurare coerenza, omogeneità, equità, trasparenza e documentabilità degli elementi di giudizio che hanno condotto alla sua formulazione;
- ha il carattere della collegialità: il Consiglio di classe delibera i voti da assegnare agli alunni a maggioranza a seguito di proposta di voto avanzata dai singoli docenti in base ad un giudizio brevemente motivato.

Il D.P.R. 122 del 22/06/2009, art. 4 cc. 5 e 6, stabilisce: «5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.

A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, *il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico».*

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)

L'attività PCTO è inquadrata per norma di Legge (L.107/15) in un percorso ordinamentale che coinvolge l'intero consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 87, 88 e 89/2010 con gli aggiornamenti di cui al D.Lgs. 145/2018 e le successive Linee Guida. L'utilizzo della metodologia connessa allo sviluppo dei percorsi PCTO, trasforma il modello di apprendimento legato alle sole singole discipline in un modello diverso, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in vari contesti e situazioni, consentendone il riconoscimento formale in termini di competenze al termine del percorso di studi e di valutazione degli apprendimenti e del comportamento negli scrutini finali del secondo biennio e del V anno.

La valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), concorre ad integrare il voto delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce all'assegnazione del voto di comportamento, oltre a costituire elemento di arricchimento per il curriculum dello studente. *«Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali.»* (Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza)

“Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti. L’incidenza delle esperienze di PCTO sulla valutazione del comportamento è collegata all’atteggiamento e all’impegno dello studente durante l’attività, essendo valorizzato il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno.” (Linee Guida PCTO - DM 774/2019). Tale valutazione deve riflettersi:

1. nella valutazione degli apprendimenti disciplinari in sede di ogni singolo Consiglio di classe;
2. nel voto di comportamento, valorizzando il ruolo attivo e proposito manifestato dagli studenti;
3. nell’attribuzione dei crediti.

Le evidenze inerenti la valutazione di tali percorsi sono i seguenti:

- ✓ acquisizioni di “valori aggiunti” che si aggiungono alle valutazioni nelle singole discipline e che integrano il profitto dell’allievo attraverso apposite verifiche emerse dalla somministrazione in classe di moduli specifici previsti nella programmazione didattica e/o attraverso apposite verifiche scritte/orali, pratiche, compiti di realtà, che evidenzino alcune conoscenze e competenze maturate nei PCTO;
- ✓ i percorsi PCTO come “ulteriori elementi di giudizio” (in sede di scrutinio) che costituiscono evidenze di diversa origine di cui tener conto nel giudizio complessivo sui livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e sul giudizio di comportamento;
- ✓ percorsi PCTO come insieme di evidenze delle “competenze distintive” che confluiscono nel portfolio dello studente e ne arricchiscono il CV nell’ambito della conduzione del colloquio d’esame e del “curriculum dello studente” (classi QUINTE)

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella **certificazione finale** delle competenze acquisite dagli studenti. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dei PCTO verrà quindi acquisita negli scrutini finali per gli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi attraverso l’applicativo inserito nel Registro Elettronico.

CRITERI E SOGGETTI INTERESSATI

Come recita l’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 62/2017 *“La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.”*

Al fine di garantire equità e trasparenza la valutazione in decimi è correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno.

Si fa quindi riferimento ai criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento deliberati dal Collegio Docenti (delibera allegata)

Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato componente del consiglio di classe.

La valutazione è effettuata collegialmente dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di studenti, (LMI), i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione degli studenti che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative,

per gli studenti che se ne avvalgono, è resa con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli studenti della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

L'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe. Tutti i voti sono deliberati dal Consiglio di classe che opera come collegio perfetto e nessun docente può sottrarsi alla votazione decidendo di astenersi, così come nessun componente può risultare assente giustificato senza essere sostituito. È opportuno precisare inoltre che, per apprezzare la legittimità della delibera a maggioranza, è sufficiente menzionare a verbale che sia avvenuta a maggioranza e non è necessario riportare i voti favorevoli e contrari, a meno che non siano i membri del consiglio a voler comparire tra i favorevoli o i contrari.

In caso di delibera di non ammissione, la Segreteria Alunni comunicherà telefonicamente alla famiglia la deliberazione del Consiglio di Classe prima della pubblicazione on line dei risultati dello scrutinio nell'area personale degli studenti. Per la delibera di non ammissione è prevista la verbalizzazione del "Giudizio di non ammissione".

SCRUTINIO FINALE PER LA CLASSE QUINTA

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
- c) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline (espresso con un unico voto), il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Anche per l'anno scolastico 2023/24 la normativa proroga la disposizione secondo cui i PCTO non sono requisito di ammissione all'esame di Stato.

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

(D.P.R. 122/09, Legge 107/15, D.lgs 62/2017, Collegio Docenti del 13/05/2022)

La normativa vigente prevede che il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale delle classi del triennio, proceda, per ogni alunno, all'attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico è un punteggio (attribuibile nelle classi terza, quarta e quinta della scuola secondaria di secondo grado) che tiene in considerazione - oltre alla preparazione conseguita nelle varie discipline e nel comportamento attraverso la media (M) dei voti assegnati dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio

finale - anche dell'impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo esplicitata anche attraverso la partecipazione ad attività formative extracurricolari o extrascolastiche.

Il credito scolastico concorre a determinare il voto finale dell'Esame di Stato, sommandosi al punteggio delle prove scritte e del colloquio per un contributo massimo (a legislazione vigente) di 40 punti nel triennio.

Il riconoscimento delle attività in contesti non formali e informali viene riportato sul Curriculum dello studente allegato al diploma.

Ai sensi del D.Lgs. n. 62 del 2017, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale (o in quello indetto per gli alunni per i quali è stato sospeso il giudizio) di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico sulla base della seguente tabella:

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Il VALORE MASSIMO relativo alla banda di oscillazione è attribuito in relazione ai seguenti criteri:

- a) La media dei voti (M) supera di un valore pari o maggiore a 0.5 il voto intero minimo dell'intervallo cui appartiene la stessa media numerica;
- b) Alla media M dei voti vengono aggiunti i decimali conseguiti con i crediti formativi aggiuntivi conseguiti con attività scolastiche o extrascolastiche rispettando i criteri riportati nelle seguenti tabelle.

Il riconoscimento di eventuali attività extrascolastiche/extracurricolari non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO E CRITERI PER LA DEROGA

La validità dell'anno scolastico è determinata dalla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di secondo grado. Sia l'art. 2, comma 10, che l'art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Come da normativa le Istituzioni scolastiche possono prevedere motivate deroghe a tale limite purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Il nostro Collegio Docenti ha deliberato le motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati. (delibera allegata)

Sarà compito del Consiglio di Classe verificare, durante lo scrutinio e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO, BES.

La valutazione degli alunni con disabilità deve essere effettuata da tutti i docenti sulla base del Piano educativo individualizzato, nel quale si devono indicare le discipline per le quali siano stati adottati particolari criteri didattici e le attività integrative e di sostegno svolte. Il P.E.I. deve contemplare obiettivi, attività, metodologia e verifica, ritenuti più idonei per l'alunno stesso.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del secondo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

In base alle norme vigenti, per gli alunni con bisogni educativi speciali, vale a dire situazioni eterogenee in cui si manifestano delle difficoltà di apprendimento la cui situazione non rientra nelle fattispecie contemplate dalla Legge 104/1992 e 170/2010, si può elaborare un Piano didattico personalizzato la cui stesura è rimessa alla decisione del Consiglio di classe, che deve motivare opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

I casi in cui questa possibilità è contemplata sono:

- ADHD, FIL, disturbi evolutivi specifici, stati di salute (diagnosi clinica asl o privato)
- disagio e problemi familiari (relazione servizi sociali)
- difficoltà dovute a svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (senza diagnosi o relazione)

La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, che ha reso attuativa la D.M. del 27 dicembre 2012 ("Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali"), ha esteso a questa categoria generale di alunni le tutele riconosciute agli studenti disabili e con D.S.A.

In tutti i casi in cui il Consiglio di Classe ha predisposto un PDP la valutazione è effettuata sulla base del PDP.

Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, la valutazione finale farà riferimento agli elementi di conoscenza relativi al percorso formativo individualizzato attuato dai docenti che impartiscono gli insegnamenti in ospedale. Nel caso in cui la frequenza di detti corsi in ospedale abbiano una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettueranno lo scrutinio in accordo con il nostro Istituto.

Il dirigente scolastico
Donata Barbaglia

*Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*